



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2026, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281*sexies*, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 3199/2025 r.g.a.c.

TRA

Parte_1 (c.f.: *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Avezzana n. 2 presso l'avv. Serapio Deroma, C.F. *C.F._1* , che unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Zoppellari, *CodiceFiscale_2* , pec *Email_1* la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione

- ATTRICE

E

Controparte_1 (c.f.: *P.IVA_2*), elett.te dom.to alla VIA A. VOLTA, 4 06083 BASTIA UMBRA presso lo studio dell'Avv. SEGATORI STEFANIA (c.f.: *C.F._3*) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PARTE ATTRICE:

Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via preliminare

1) Accertare e dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale perché gli arbitri si sono espressi dopo la scadenza del termine loro assegnato;

2) Accertare e dichiarare la nullità del Lodo, perché nel medesimo non è indicato il giorno di decorrenza con il richiamo dell'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro e comunque, si

parla genericamente della concessione di una proroga, ma non viene indicato il giorno in cui la detta proroga sia stata richiesta, per poter verificare se la stessa sia stata tempestiva;

3) Accertare e dichiarare la nullità del Lodo, perché il Collegio Arbitrale ha ordinato la discussione separata delle parti, non consentendo a ciascuna di partecipare alla discussione dell'altra, con gravissima violazione del diritto al contraddittorio.

Nel merito

4) Per tutte le motivazioni analiticamente indicata nella superiore narrativa, disporre l'annullamento dell'impugnato Per_1

5) In subordine, ove il Tribunale ritenga che nel merito debba pronunciarsi ancora il Collegio Arbitrale, disporre l'annullamento dell'impugnato Per_1 e rimettere le parti innanzi al Collegio Arbitrale in diversa composizione, con termine per riassumere il giudizio.

6) Con l'integrale vittoria di spese e onorari di lite, maggiorati di rimborso forfettario, cassa avvocati ed iva come per legge, per il presente giudizio e per la pregressa fase innanzi al Collegio Arbitrale.

PARTE CONVENUTA:

voglia il Tribunale, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda avversaria, nessuna esclusa, sia proposta in via preliminare sia proposta nel merito, dichiarando ed accertando la piena validità del Lodo inter partes.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. La società **Parte_1** ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del lodo arbitrale irrituale sussistente tra le parti in causa ed emesso in data 20.02.2025 dall' **CP_2**. La parte attrice ha indicato come motivi dell'invocato annullamento del lodo la scadenza del termine di 60 giorni, prorogato a 90 giorni, per decidere la controversia, e l'irregolarità della procedura di richiesta della proroga. Ancora, sono state allegate ulteriori cause di annullabilità del lodo, relative all'erronea rappresentazione dei fatti formatasi in capo agli arbitri, tale da aver determinato un errore essenziale all'interno del lodo e la mancata instaurazione del contraddittorio in sede conclusiva. In conseguenza del richiesto annullamento, parte attrice ha chiesto infine la rimessione delle parti innanzi al Collegio Arbitrale già incaricato, ma in diversa composizione.

La convenuta **Controparte_1** si è costituita contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto, evidenziando l'infondatezza giuridica di tali richieste. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa è stata istruita con produzione documentale. All'udienza c.d. cartolare del 12 marzo 2026 le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi indicati nell'ordinanza istruttoria emessa in data 14 novembre 2025, il cui contenuto integralmente si richiama. La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.

3. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi che verranno di seguito illustrati.

4. La questione centrale che interessa la presente causa, i.e. l'annullabilità del lodo irrituale emesso dagli arbitri appartenenti alla Controparte_3, merita una premessa giuridica sulla natura e sul regime di impugnabilità del lodo irrituale.

L'arbitrato irrituale o libero è una modalità di composizione delle controversie, che “trova la sua fonte giuridica in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti” (Cass., Sez. 1, Ord. n.30000 del 26/10/2021). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale ha natura negoziale ed è vincolante solo tra le parti. Dalla natura contrattuale del lodo, discende la sua peculiare disciplina sull'impugnabilità contenuta all'interno dell'art. 808-ter c.p.c, diversamente dai motivi invece ammessi per l'arbitrato rituale di cui agli artt. 827 c.p.c. e ss. Infatti, dalla lettura della norma e dalle interpretazioni che sono state rese dalla giurisprudenza, si ricava che i motivi per impugnare il lodo irrituale sono tassativi (come confermato anche dalla decisione della Corte Cost. con Ord. n. 196 del 2016) e sono limitati alle ipotesi individuate dall'art. 808-ter c.p.c. (*“1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.”*).

5. I motivi invocati da parte attrice si ritengono astrattamente sussumibili, tra i motivi di impugnazione dell'art. 808-ter c.p.c., nel motivo 1, per quanto riguarda l'errore di fatto che gli arbitri avrebbero asseritamente commesso al momento della ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e della decisione finale e nel motivo 5, in riferimento a quanto allegato sulla violazione del contraddittorio nella fase finale della procedura.

5.1 In primo luogo, si ritiene che l'errore di fatto asseritamente commesso dagli arbitri rientri, in linea teorica, nella categoria dei vizi del consenso che, se presenti, sono idonei ad invalidare il lodo arbitrale (art. 808-ter co. 2.1). Nello specifico, l'errore contestato riguarda l'interpretazione della clausola contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti in data 01.07.2021 (all. 6 di parte attrice),

che prevedeva che rientrasse tra le facoltà del venditore (*Parte_1*) la possibilità di estendere la fornitura di grano da 600 tonnellate a 1000 tonnellate in favore di *Controparte_1* . Infatti, la parte attrice ha messo in dubbio la qualificazione di “opzione” che ne hanno dato gli arbitri, sostenendo invece che si tratti di un diritto potestativo esistente in capo al venditore, con la conseguente mancanza di un obbligo ad informare l’acquirente dell’avvalimento di tale facoltà.

5.2 Per quanto riguarda invece la lamentata violazione del contraddittorio, parte attrice ha affermato che il canone fondamentale del processo che richiede che le parti siano messe nelle condizioni di controbattere alle allegazioni avversarie e di produrre prove sia stato tradito, in quanto la discussione finale delle parti è avvenuta in due momenti temporali diversi e senza la possibilità per la controparte di partecipare e presentare osservazioni a riguardo.

6. Si ritiene ora necessario analizzare in concreto la sussistenza delle cause di annullabilità allegate da parte attrice. Infatti, l’astratta sussumibilità delle stesse nei motivi di impugnazione compresi tra quelli dell’art. 808-ter c.p.c. non equivale ad affermare la fondatezza giuridica delle richieste in questione. In questo caso, i motivi di impugnazione proposti non si ritengono integrati, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

6.1 In relazione al primo motivo, si osserva che il “grossolano errore di fatto” in cui sarebbero incorsi gli arbitri (v. pag. 11 dell’atto di citazione), secondo la tesi attorea sarebbe consistito nel confondere la clausola contrattuale per cui il venditore (*Parte_1*) poteva estendere la fornitura da 600 tonnellate a 1000 tonnellate di grano con una clausola di opzione, ritenuta invece insussistente dal punto di vista giuridico dalla parte attrice. Ebbene, è agevole notare che una simile argomentazione è idonea al massimo a sottolineare l’erronea qualificazione giuridica e quindi, l’esistenza di un errore di diritto (che non è compito di questo Giudice accertare o anche solo valutare), ma non, diversamente, la sussistenza di un errore di fatto “essenziale”, unico caso che si ritiene idoneo a determinare l’annullamento del lodo.

6.2 Sul concetto di errore essenziale, anche con specifico riferimento all’istituto dell’arbitrato irrituale, la giurisprudenza ha affermato in modo chiaro ed inequivocabile che “il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, “quoad effectum”, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti

che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 15665 del 11/06/2019). Dall’affermazione di tale principio, appare evidente che, nel caso specifico, gli arbitri non siano incorsi in una mancata rappresentazione dei fatti della causa, ma abbiano, in linea con i poteri a loro conferiti dalle parti, attribuito ai fatti il significato giuridico più corretto, elemento non censurabile in questa sede. Non si riscontra, dunque, l’esistenza di alcun errore di fatto nel corso della decisione arbitrale.

6.3 Anche il motivo relativo alla presunta violazione del principio del contraddittorio deve essere rigettato. Per arrivare ad una simile conclusione, occorre fare riferimento ai criteri individuati dalla giurisprudenza secondo cui tale vizio è integrato se non viene consentita “a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 15/07/2014). Nel caso specifico, invece, non si ritiene che lo svolgimento differito della rimessione delle conclusioni abbia alterato la posizione paritaria delle parti, in quanto ha rappresentato una mera sfasatura temporale tra le discussioni finali senza comportare alcuna diminuzione dei diritti delle parti. Quanto rappresentato da parte attrice, infatti, si distingue nettamente dai casi di effettiva compressione del contraddittorio censurate dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato la violazione di tale canone processuale solo in presenza di termini perentori per le produzioni probatorie fissati dagli arbitri in contrasto con quanto previsto nel mandato.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018).

Alla luce del fatto che, nel presente caso, non emergono elementi che abbiano impedito o limitato alle parti la possibilità di far valere compiutamente le proprie posizioni rispetto ai fatti oggetto di giudizio, deve escludersi ogni lesione o compressione del principio del contraddittorio.

7. Gli ulteriori argomenti fatti valere da parte attrice ai fini di ottenere l'annullamento del lodo irrituale, quali la scadenza dei termini per la decisione e per la relativa richiesta di proroga e l'erronea valutazione circa la maturazione degli interessi sulle somme oggetto di controversia, sono da ritenersi inammissibili, in quanto estranei alle ipotesi tassative di impugnazione previste per il lodo irrituale e in quanto in parte tutelabili tramite il Regolamento **CP_2** (doc. 2 convenuta) che, nell'ipotesi di spirato termine per la sottoscrizione del lodo (sebbene, senza voler entrare ulteriormente nel merito, in questo caso questa ipotesi non sembri riscontrata dai fatti allegati), all'art. 19, prevede l'instaurazione di una nuova procedura di arbitrato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

- rigetta le domande attoree e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale irrituale impugnato, emesso in data 20.02.2025 dall' **CP_2**
- condanna la società **Parte_1** a pagare in favore di **Controparte_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese processuali, che liquida in € 8.433,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.

Bologna, 31 marzo 2026

Il Giudice

dott.ssa Pierangela Congiu